

l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia ».

4. 03. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

(A.C. 465 – sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo le parole: « ricorso per cassazione » sono inserite le seguenti: « per violazione di legge ».

2. Al comma 1 dell'articolo 437 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: « solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b) e c). ».

3. Il comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La corte di cassazione esamina preliminarmente l'ammissibilità dei ricorsi e, se rileva una causa di inammissibilità, li dichiara inammissibili. In caso contrario, il ricorso è rimesso al presidente della corte che provvede all'assegnazione secondo i criteri stabiliti all'inizio di ogni anno giudiziario in base alla predisposizione delle tabelle ».

4. Il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Quando è stata richiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la corte procede in camera di consiglio senza formalità. Se non dichiara l'inammissibilità, la corte fissa la data per la decisione del ricorso in udienza pubblica o, nei casi previsti al comma 1, in camera di consiglio ».

5. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura penale, le parole:

« Salvo che la parte non vi provveda personalmente » sono soppresse.

6. Dopo l'articolo 625 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 625-bis. — *(Correzione degli errori materiali delle sentenze della corte di cassazione).* — 1. Se la sentenza pronunciata dalla corte di cassazione contiene un errore materiale, la parte interessata può chiederne la correzione.

2. La richiesta si propone con ricorso presentato alla corte di cassazione.

3. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche di ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, detta i provvedimenti necessari per riparare all'errore ».

7. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 67 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 532, è sostituito dal seguente: « La corte suprema di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di tre votanti ».

8. Nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia è disposto l'ampliamento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo della procura generale presso la corte di cassazione, in misura proporzionale all'aumento dei collegi giudicanti derivante dalla disposizione di cui al comma 7.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5. 2.** Marotta, Saponara.

Sopprimerlo.

* **5. 9.** Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Sopprimere i commi 1 e 2.

5. 29. Saraceni.

Sopprimere il comma 1.

* **5. 36.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

* **5. 24.** Pecorella, Marotta.

(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

* **5. 10.** Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

* **5. 19.** Miraglia Del Giudice.

(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

* **5. 48.** Parenti.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

** **5. 37.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sopprimere il comma 2.

** **5. 4.** Marotta.

Sopprimere il comma 2.

** **5. 11.** Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Al comma 2, sostituire le parole: b) e c) con le seguenti: b), d) ed e).

* **5. 49.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Parenti.

Al comma 2, sostituire le parole: b) e c) con le seguenti: , b), d) ed e).

* **5. 20.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Miraglia Del Giudice.

Al comma 2, sostituire le parole: b) e c) con le seguenti: b), d) ed e).

* **5. 38.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del codice di procedura penale dopo le parole: « ricorso per cassazione » sono inserite le seguenti: « per violazione di legge ».

5. 18. Grimaldi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 6 dell'articolo 461 del codice di procedura penale dopo le parole: « per cassazione » sono inserite le seguenti: « per violazione di legge ».

5. 17. Grimaldi.

Sopprimere i commi 3 e 4.

5. 12. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 3.

- * **5. 39.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simoneone.

Sopprimere il comma 3.

- * **5. 5.** Marotta, Pecorella.

Sopprimere il comma 3.

- * **5. 13.** Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 3.

- * **5. 21.** Pisapia.

Sopprimere il comma 3.

- * **5. 50.** Parenti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 55 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 5. 55 della Commissione, lettera a), comma 1, terzo periodo, dopo le parole: deposito degli atti aggiungere le seguenti: e della data dell'udienza.

- 0. 5. 55. 1.** Pecorella, Saponara, Marotta.

All'emendamento 5. 55 della Commissione, lettera a), comma 1, sostituire il quarto periodo con le parole: e, nel termine di cui al comma 5, della data fissata per la decisione in camera di consiglio: l'avviso contiene anche l'enunciazione della causa della rilevata inammissibilità. Si applica il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 611.

- 0. 5. 55. 2.** Marotta.

All'emendamento 5. 55 della Commissione, lettera a), comma 1-bis, sopprimere la lettera b).

- 0. 5. 55. 3.** Marotta.

All'emendamento 5. 55 della Commissione, lettera a), comma 1-bis, sopprimere la lettera c).

- 0. 5. 55. 4.** Marotta.

All'emendamento 5. 55 della Commissione, sopprimere il comma 4.

- 0. 5. 55. 5.** Marotta.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. All'articolo 610 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. Il presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata; si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della Corte.

1-bis. Il presidente della Corte provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

b) il comma 4 è soppresso.

c) il secondo periodo del comma 5 è soppresso.

4. Il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura penale è soppresso.

4-*bis*. Dopo l'articolo 169 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Disposizioni attuative codice di procedura penale), è aggiunto il seguente:

ART. 169-*bis*. La sezione di cui al comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la Corte di cassazione.

5. 55. (Nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Al comma 4 dell'articolo 610 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: « che va presentata non oltre il ventesimo giorno dalla data della ricevuta comunicazione ».

4. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 611 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: « e in tutti i casi in cui appare sussistere una causa di inammissibilità del ricorso, ai sensi degli articoli 591, comma 1, e 606, comma 3 ».

5. 46. Marotta.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Se rileva una causa di inammissibilità il presidente assegna il ricorso ad apposita sezione. »

3-*bis*. Dopo l'articolo 169 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) è aggiunto il seguente:

« ART. 169-*bis*. — 1. La sezione di cui all'articolo 610, comma 1-*bis*, è predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la Corte di cassazione ».

3-*ter*. Il comma 4 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è abrogato.

3-*quater*. Il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5. Nel caso previsto dal comma 1-*bis*, l'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità ».

5. 53. Saraceni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Il Presidente di sezione esamina preliminarmente l'ammissibilità dei ricorsi e, se rileva una causa di inammissibilità, dà immediata comunicazione al procuratore generale del deposito degli atti per la eventuale richiesta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso e fissa entro trenta giorni la data per la trattazione del ricorso in camera di consiglio della quale viene data comunicazione ad entrambe le parti.

5. 47. Carmelo Carrara.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 4 dell'articolo 610 codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

La cancelleria dà immediata comunicazione del deposito degli atti al procuratore generale che esprime il parere scritto sulla ammissibilità del ricorso al più presto e comunque non oltre il trentesimo giorno.

5. 26. Pecorella.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Al comma 4 dell'articolo 610 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « per la » sono sostituite dalle seguenti: « perché provveda entro 60 giorni alla »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « sulla quale la Corte decide in camera di consiglio senza formalità ».

3-bis. All'articolo 610 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Se non dichiara l'inammissibilità, la Corte fissa la data per la decisione del ricorso in udienza pubblica ».

3-ter. Al comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale premettere le parole: « Salvo quanto previsto nel comma 4 ».

3-quater. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è soppresso.

5. 30. Saraceni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

4-bis. Qualora sia sollevata, su richiesta del procuratore generale o d'ufficio, questione di inammissibilità del ricorso, la Corte la esamina preliminarmente e, se rileva una causa di inammissibilità, dichiara il ricorso inammissibile. Si applica l'articolo 611.

5. 40. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Al comma 3, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in contraddittorio fra le parti.

5. 57. Garra.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 4 dell'articolo 610 del codice di procedura penale sono aggiunte,

in fine, le parole: « che dovrà essere presentata entro quindici giorni dalla comunicazione.

5. 44. Saponara.

Sopprimere il comma 4.

* **5. 6.** Marotta, Pecorella.

Sopprimere il comma 4.

* **5. 41.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sopprimere il comma 4.

* **5. 14.** Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Al comma 4, alinea, sostituire le parole da: è sostituito fino alla fine del comma con le seguenti: è soppresso.

5. 31. Saraceni.

Al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:

2. Nello stesso modo la Corte procede nel caso previsto dall'articolo 610, comma 1-bis. Se non dichiara l'inammissibilità la Corte trasmette gli atti al presidente della Corte perché provveda a norma dell'articolo 610, comma 1.

5. 54. Saraceni

Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: procede in camera di consiglio fino alla fine del capoverso con le seguenti: fissa la data per la decisione del ricorso in camera di consiglio, previo avviso ai difensori.

5. 28. Pisapia.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: procede in camera di

consiglio senza formalità *con le seguenti*: fissa l'udienza in camera di consiglio, dandone avviso ai difensori, che possono presentare memorie fino a cinque giorni prima.

5. 51. Parenti.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: senza formalità con le seguenti: in contraddittorio fra le parti.

5. 58. Garra.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« *2-bis.* Nel caso in cui la Corte dichiarare l'inammissibilità del ricorso, la cancelleria ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale ed ai difensori delle parti. Avverso la declaratoria di inammissibilità può essere proposto reclamo nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento. La Corte decide sul reclamo con le modalità di cui al comma 1. Se il reclamo viene accolto, la Corte fissa la data per la decisione del ricorso in udienza pubblica.

5. 42. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sopprimere il comma 5.

*** 5. 23.** Pisapia.

(Approvato)

Sopprimere il comma 5.

*** 5. 32.** Saraceni.

(Approvato)

Sopprimere il comma 5.

*** 5. 35.** Manzione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 5.

*** 5. 45.** Saponara.

(Approvato)

Sopprimere il comma 5.

*** 5. 52.** Parenti.

(Approvato)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Dopo l'articolo 624 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« *ART. 624-bis.* (Cessazione delle misure cautelari). La Corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari applicate ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 605 ».

5. 22. Pisapia.

(Approvato)

Sopprimere il comma 6.

*** 5. 7.** Marotta.

Sopprimere il comma 6.

*** 5. 15.** Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 56
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 5.56 della Commissione, comma 1, sopprimere le parole: materiale o.

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: materiale o.

0. 5. 56. 1. Pecorella, Saponara.

All'emendamento 5.56 della Commissione, comma 1, sopprimere le parole: materiale o.

0. 5. 56. 4. Marotta.

All'emendamento 5.56 della Commissione, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento.

0. 5. 56. 8. Marotta.

All'emendamento 5.56 della Commissione, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , se trattasi di errore di fatto e in ogni momento se trattasi di errore materiale.

0. 5. 56. 6. Marotta.

All'emendamento 5.56 della Commissione, sopprimere il comma 3.

0. 5. 56. 2. Pecorella, Saponara, Marotta.

All'emendamento 5.56 della Commissione, comma 4, sopprimere le parole: o del termine previsto al comma 2.

0. 5. 56. 7. Marotta.

All'emendamento 5.56 della Commissione, comma 4, dopo le parole: al comma 1 o aggiungere le seguenti: , quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto,

0. 5. 56. 9. Marotta.

(Approvato)

All'emendamento 5.56 della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Vi è errore di fatto quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

0. 5. 56. 3. Pecorella, Saponara, Marotta.

Al comma 6, sostituire il capoverso Art. 625-bis, con il seguente:

« ART. 625-bis. — (Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto). — 1. È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione.

2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla Corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la Corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.

3. L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento.

4. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore».

5. 56. (Nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

Al comma 6, capoverso Art. 625-bis, comma 1, sostituire la parola: materiale con le seguenti: di fatto.

5. 33. Saraceni.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 627 del codice di procedura penale è soppresso.

5. 1. Grimaldi.

Sopprimere i commi 7 e 8.

5. 8. Marotta, Garra.

(Approvato)

Sopprimere il comma 7.

* **5. 43.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sopprimere il comma 7.

* **5. 34.** Saraceni.

Sopprimere il comma 7.

* **5. 16.** Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 7.

* **5. 59.** Garra.

Sopprimere il comma 8.

5. 60. Garra.

(A.C. 465 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 327 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: « che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, con-

tinua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6. 1.** Marotta, Vitali.

Sopprimerlo.

* **6. 4.** Carmelo Carrara.

Sopprimerlo.

* **6. 5.** Parenti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. L'articolo 327 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 327. – (*Poteri del pubblico ministero*). – Il pubblico ministero coordina le indagini e può disporre direttamente della polizia giudiziaria ».

6. 3. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. L'articolo 330 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 330. – (*Notizia di reato*). – 1. La polizia giudiziaria prende notizia dei reati di propria iniziativa.

2. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti».

6. 01. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 335 del codice di procedura penale, le parole: « o che ha acquisito di propria iniziativa » sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le parole da: « , delle quali » fino alla fine del comma sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 347 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 1-bis. La polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero la documentazione dell'attività di indagine svolta entro quindici giorni dalla comunicazione della notizia di reato ovvero a richiesta del pubblico ministero. In caso di fermo o di arresto in flagranza di reato la documentazione deve essere trasmessa nei termini di cui al comma 3 dell'articolo 386 ».

4. Al comma 3 dell'articolo 348 del codice di procedura penale, le parole: « specificamente delegati » sono sostituite dalle seguenti: « specificamente richiesti ».

5. Al comma 4 dell'articolo 348 del codice di procedura penale, le parole: « o a seguito di delega » sono sostituite dalle seguenti: « o a seguito di richiesta ».

6. 03. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

(A.C. 465 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

1. Il comma 3 dell'articolo 348 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

Sopprimerlo.

* **7. 1.** Marotta, Vitali.

Sopprimerlo.

* **7. 5.** Mantovano, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri, Simeone.

Sopprimerlo.

* **7. 6.** Carmelo Carrara.

Sopprimerlo.

* **7. 7.** Parenti.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: le altre attività di indagine aggiungere la seguente: necessarie.

7. 2. Marotta.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: nuove con la seguente: relative.

7. 4. Pisapia.

(A.C. 465 – sezione 8)

**ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

1. Al comma 2 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, dopo la parola: « tempestivamente » sono inserite le seguenti: « ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL
TESTO UNIFICATO**

ART. 8.

Sopprimerlo.

* **8. 2.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sopprimerlo.

* **8. 1.** Pecorella.

Sopprimerlo.

* **8. 4.** Carmelo Carrara.

Sopprimerlo.

* **8. 5.** Parenti.

Al comma 1, sostituire le parole: la direzione con le seguenti: il coordinamento.

8. 3. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Dopo aver ricevuto una notizia di reato il pubblico ministero coordina ogni attività di indagine ».

2. Al comma 4 dell'articolo 370 del codice di procedura penale, le parole: « specificamente delegati » sono sostituite dalle seguenti: « specificamente richiesti ».

3. Al comma 2 dell'articolo 384 del codice di procedura penale, le parole: « la direzione » sono sostituite dalle seguenti: « il coordinamento ».

8. 03. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale, dopo le parole: « ivi comprese » sono aggiunte le seguenti: « , nei casi indifferibili e di comprovata urgenza, ».

8. 02. Ascierto.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, alla lettera e), le parole da: « taluna » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:

«quella prevista dall'articolo 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, n. 4, del codice penale».

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«*e-bis*) i delitti di furto previsti dall'articolo 624-*bis* del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, n. 4, del codice penale».

3. L'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, è sostituito dal seguente:

«ART. 4. — 1. Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, si procede d'ufficio e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire 400.000 a lire 3.000.000.

2. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 o dall'articolo 625, numeri 2, 3, 4, prima ipotesi, 5 e 7 del codice penale, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni e della multa da lire 2.000.000 a lire 6.000.000.

3. La pena di cui al comma 2 si applica ai delitti di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale aggravati ai sensi del comma 1.

4. La pena prevista al comma precedente è diminuita fino a due terzi quando il fatto è di lieve entità».

8. 05. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, alla lettera e), le parole da: «taluna» fino alla fine della

lettera sono sostituite dalle seguenti: «quella prevista dall'articolo 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, n. 4, del codice penale».

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«*e-bis*) i delitti di furto previsti dall'articolo 624-*bis* del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, n. 4, del codice penale».

8. 01. Miraglia del Giudice.

(A.C. 465 – sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

1. Al comma 1 dell'articolo 384 del codice di procedura penale, dopo le parole: «elementi che» sono inserite le seguenti: «, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato,».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

Sopprimerlo.

* **9. 2.** Saraceni.

Sopprimerlo.

* **9. 1.** Vitali, Saponara.

Sopprimerlo.

* **9. 4.** Carmelo Carrara.

Al comma 1, sostituire le parole: alla impossibilità di identificare l'indiziato con le seguenti: alla mancata identificazione dell'indiziato.

9. 3. Pecorella.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

All'articolo 386, comma 7, del codice di procedura penale, dopo le parole: « comma 3 » sono aggiunte le seguenti: « che sono ridotti a dodici ore nei casi in cui il fermo è stato disposto in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato ».

9. 01. Carmelo Carrara.

(A.C. 465 – sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

1. Il comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5. Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 449, comma 3, e, negli altri casi, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

Sopprimerlo.

* **10. 1. Vitali.**

Sopprimerlo.

* **10. 2. Tassone, Volonté, Teresio Delfino.**

Sopprimerlo.

* **10. 3. Saraceni.**

Sopprimerlo.

* **10. 10. Carmelo Carrara.**

Sopprimerlo.

* **10. 11. Parenti.**

Al comma 1, sostituire le parole da: Il comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale fino alla fine del primo periodo del capoverso con le seguenti: Al comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente:

10. 12. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 449, comma 3, e negli altri casi,

** **10. 6. Pecorella.**

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 449, comma 3, e, negli altri casi,

**** 10. 4.** Saraceni.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

10. 5. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dei casi di flagranza.

10. 7. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 *con le seguenti:* dall'articolo 280.

10. 8. Pecorella.

(A.C. 465 – sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

1. All'articolo 449 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Se non ritiene di presentare la persona arrestata direttamente a dibattimento, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, anche quando dopo la convalida non è stata disposta la custodia cautelare in carcere o altra misura cautelare coercitiva, in applicazione dei criteri stabiliti dal comma 3. In tale caso

l'imputato è presentato o citato a comparire all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Salvo che siano necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero procede, altresì, al giudizio direttissimo quando il fermo dell'indiziato di delitto, disposto a norma dell'articolo 384, è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. In tale caso, l'imputato è presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dal fermo ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 4. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11. 3. Parenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11. 1. Pecorella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 6 non si applicano qualora il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con i reati di cui all'articolo 495 del codice penale e all'ar-

articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Se la riunione è indispensabile prevale in ogni caso il rito direttissimo. ».

11. 5. Chiamparino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 449 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il pubblico ministero procede in ogni caso con giudizio direttissimo, previa separazione dei procedimenti e sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi ».

11. 2. Pisapia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

Al comma 3 dell'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il presidente del tribunale, con decreto motivato, può prorogare tale termine per una sola volta e per un massimo di novanta giorni ».

11. 03. Pisapia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 568 del codice di procedura penale, dopo la parola: « cassazione » sono inserite le seguenti: « per violazione di legge ».

2. Al comma 1 dell'articolo 569 del codice di procedura penale, dopo la parola: « cassazione » sono aggiunte le seguenti: « per violazione di legge ».

3. Il comma 3 dell'articolo 569 del codice di procedura penale, è abrogato.

11. 01. Grimaldi.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal se-

guente: « Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa ».

11. 02. Pisapia.

(Approvato)

(A.C. 465 – sezione 12)

**ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

1. Al comma 4 dell'articolo 591 del codice di procedura penale, dopo le parole: « essere dichiarata » sono inserite le seguenti: « anche di ufficio con ordinanza ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12
DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 12.

Sopprimerlo.

***12. 1.** Marotta, Saponara.

Sopprimerlo.

***12. 2.** Parenti.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

3. Sono inappellabili le sentenze di condanna pronunciate dal giudice di pace rela-

tive a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

12. 01. Pisapia.

(A.C. 465 – sezione 13)

**ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 14.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando è stata concessa in violazione degli articoli 163 o 164 del codice penale, pur in presenza di cause ostative la cui conoscenza sia sopravvenuta. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi dell'articolo 444, comma 3 ».

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. L'articolo 677 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 677. – (Competenza per territorio). — 1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna ovvero, nel caso di più condanne, del luogo in cui fu pronunciata la condanna più grave o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul-

l'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento.

2. Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima« .

14. 02. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 706 del codice di procedura penale le parole: « anche per il merito », sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 706 del codice di procedura penale è soppresso.

14. 03. Grimaldi.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. All'articolo 706 del codice di procedura penale le parole: « anche per il merito, » sono soppresse.

14. 01. Grimaldi.

(A.C. 465 – sezione 14)

**ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

1. Il comma 1 dell'articolo 121 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedure penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« 1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene che, a norma dell'articolo 275, comma 2-*bis*, del codice, debba escludersi l'applicazione di una misura coercitiva ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

Sopprimerlo.

***15. 1.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simoneone.

Sopprimerlo.

***15. 2.** Parenti.

(A.C. 465 – sezione 15)

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura »;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.

Al comma 1, sostituire l'alinnea con il seguente:

1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Con l'avviso orale il questore, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente e di telefonia mobile, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati, al fine di aumentare la potenza o la capacità offensiva, nonché programmi informatici od altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile innanzi al giudice monocratico.

4-*bis*. Chiunque violi il divieto di cui al comma 4 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto ».